

Classificazione dei lavoratori e limiti di dose

In base all'attività ed al luogo in cui essa si esplica, i lavoratori vengono classificati in categorie alle quali corrispondono limiti di dose consentite.

Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di un'esposizione alle radiazioni ionizzanti superiore ad uno qualsiasi dei limiti fissati per le persone del pubblico, ovvero:

- 1 mSv per quanto riguarda la dose efficace
- uno qualsiasi dei seguenti limiti di dose equivalente:
 - 15 mSv per il cristallino
 - 50 mSv per la pelle: se l'esposizione risulta da una contaminazione radioattiva cutanea, tale limite si applica alla dose media su qualsiasi superficie di 1 cm² ;
 - 50 mSv per mani, avambracci, piedi e caviglie.

Tra i lavoratori esposti vi è un'ulteriore suddivisione in due categorie: A e B.

Sono classificati in categoria A i lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto qualificato, sono suscettibili di un'esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori:

- 6 mSv per quanto riguarda la dose efficace
- i tre decimi di uno qualsiasi dei seguenti limiti di dose equivalente:
 - 150 mSv per il cristallino;
 - 500 mSv per la pelle: se l'esposizione risulta da una contaminazione radioattiva cutanea, tale limite si applica alla dose media su qualsiasi superficie di 1 cm²;
 - 500 mSv per mani, avambracci, piedi e caviglie.

I lavoratori esposti non classificati in categoria A sono classificati in categoria B.